



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. 19241/2023 r.g.a.c.

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., Sig.
Parte_2, C.F: *C.F._1*, nato il 19.4.1961 a *Pt_1* e residente in Casoria (NA) alla Via Giuseppe Verdi I Traversa n. 1, con sede legale in via Francesco Fracanzano, 15, 80127 – Napoli (NA), P. IVA e C.F. *P.IVA_1* rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello, del Foro di Avellino, C.F. *C.F._2*, con cui elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F. Iannaccone 7, giusta procura come in atti;

- Opponente

Contro

Controparte_1 in persona del legale rapp.te protempore *CP_2*
[...] con sede in Anzio – Via degli Abruzzi n. 71 c.f. *P.IVA_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio (*C.F._3*) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Anzio – Via Gramsci n° 65, giusta procura come in atti

- Opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

Per l'opponente:

nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale di sub-affidamento per noleggio a caldo stipulato inter partes, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., da parte della *Parte_1*

[...]

Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di presupposti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa, stante l'inesistenza della pretesa creditoria paventata dalla *Controparte_1* l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; nonché l'infondatezza nell'an e nel quantum della stessa;

Ancora nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito, nell'an e nel quantum;

Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4294/2023 del 28/6/2023 (R.G. n. 11529/2023) emesso dal Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, nella persona del Giudice dott. Diego Ragozini;

In via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto da parte della *Controparte_1* per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla *Parte_1* ai sensi dell'art. 1460 c.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 4249/2023 del 28/6/2023 opposto.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

Per l'opposta:

rigettare integralmente l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con riconoscimento degli interessi maturati fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.

Svolgimento del giudizio e motivazione

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 4294/2023 del 28.6.2023, reso dal Tribunale di Napoli, nel giudizio monitorio avente R.g. n. 11529/2023 con cui è stato ingiunto di pagare alla società *Parte_1* (da ora anche opponente oppure *Parte_1* alla parte opposta la somma di € 55449,00 oltre interessi e spese di procedura.

La pretesa azionata in monitorio.

Controparte_1 da ora anche opposta oppure *CP_1* ha allegato di aver eseguito in favore della *Parte_1* n servizio di noleggio attrezzature presso il Cantiere di Anzio in virtù del “Contratto di noleggio di automezzi ed attrezzature” sottoscritto in data 11/04/2022. Nonostante l'esecuzione del servizio, la *Parte_1* non provvedeva al pagamento delle seguenti fatture:

- fattura n. 3 del 28/02/2023 dell'importo di €. 6.100,00;
- fattura n.4 del 21/03/2023 dell'importo di €. 37.149,00;
- fattura n. 7 del 29/03/2023 dell'importo di €. 6.100,00 ;
- fattura n. 10 del 26/04/2023 dell'importo di €. 6.100,00;

e così per un totale complessivo di €. 55.449,00.

Poiché a nulla sono valse le molteplici richieste di pagamento avanzate dalla *Controparte_1* ricorreva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.

I motivi di opposizione.

La società *Parte_1* ha assunto per conto del *Controparte_3* [...] n contratto per il Servizio di “Manutenzione del verde dei parchi – giardini – piazze aiuole – siti archeologici – plessi scolastici comunali – trinciatura bordi stradali” - CIG 8935413811. In virtù del prefato incarico, l'opponente ha stipulato un contratto con la società *Controparte_1* per il noleggio di mezzi e attrezzature, in data 11.4.2022, successivamente integrato con “ *Parte_3* [...] contratto di sub affidamento non assimilabile al subappalto” del 4.7.2022, con il quale è stata prorogata l'efficacia del contratto sino al 30.3.2027.

La *Controparte_1* compiute attente stime e valutazioni, garantiva in contratto di possedere la necessaria organizzazione dei mezzi, ed ogni altro elemento atto ad assicurare l'esecuzione del nolo per il cantiere del Comune di Anzio, fino alla sua fine contrattuale.

Il negozio intercorso disciplina con accuratezza ogni aspetto del rapporto, fissando il parco macchine a pag. 2 e il prezzo in €.5.000,00 “senza limiti di utilizzo e secondo le sue esigenze di cantiere” a seguito di fattura emessa solo a seguito di rapportini giornalieri “controfirmati”.

Il rapporto contrattuale, dopo un inizio collaborativo, ha evidenziato delle criticità per cui vi è una copiosa corrispondenza, che – volutamente – controparte omette di depositare e da cui emerge il palese inadempimento della società che,

ad oggi, paventa un credito inesistente, oggetto già di totale storno, e per cui non vi è alcun rapporto contrattuale valido ed efficace.

Difatti, l'inadempimento contrattuale della *Controparte_1* ha determinato finanche la risoluzione del contratto, comunicata con comunicazione dalla società *Parte_1* a far data dal 30.4.2023 – come previsto dall'art. 3 del contratto stipulato inter partes.

Deduceva pertanto l'inesistenza del credito paventato dalla *CP_1* [...] la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed eccepiva a sua volta l'inadempimento ex art. 1460 c.c.

In particolare le prestazioni di noleggio non sarebbero mai state effettuate in favore di *Parte_1* mancherebbero i rapportini di nolo in occasione dei singoli asseriti noleggi a riprova della loro effettiva esecuzione.

Deduceva inoltre l'intervenuta risoluzione per inadempimento della società noleggiante, con conseguente non debenza delle prestazioni eventualmente eseguite, ciò in quanto nonostante reiterate richieste della *Parte_1* non veniva inoltrato il DURC della società opposta, indispensabile al fine di provare la regolarità dell'azienda nei confronti degli Enti previdenziali. La *Pt_1*, n.q. di appaltatrice, avrebbe dovuto comunicare all'Ente committente non soltanto la propria regolarità contributiva, ma altresì quella dei soggetti di cui si è avvalsa nello svolgimento delle attività. Di converso, la *CP_1* si è sempre mostrata reticente all'invio del documento – nonostante fosse stato innumerevoli volte richiesto e sollecitato dall'opponente. Soltanto poi dopo quasi due mesi dalla richiesta e dalla intervenuta risoluzione del contratto, l'opposta si preoccupava di inviare il DURC richiesto all'Ente competente soltanto in data 12/5/2023.

Si costituiva la *Controparte_4* che, nel richiedere il rigetto dell'avversa opposizione, formulava istanza di conferma del decreto opposto.

A sostegno delle proprie argomentazioni deduceva che, tra le parti, a differenza di quanto risultante dal contratto, era intercorso in nolo c.d. a caldo ovvero il noleggio di macchinari unitamente al personale addetto alla loro guida, e nonostante tale maggior onere, venivano applicate le tariffe ed i prezzi indicati nell'accordo dell'11/04/22. Ai fini della corretta esecuzione del contratto intercorso tra le parti, per l'espletamento dei lavori presso *Controparte_5* si avvaleva di un suo dipendente, che ricopriva il ruolo di referente indicato per l'organizzazione dei lavori da eseguire tale *Persona_1* che inoltrava le direttive alla *CP_1* di volta in volta.

Orbene, fino all'inizio dell'anno 2023 il rapporto procedeva con una certa regolarità, ma da quel periodo iniziavano a sorgere delle questioni che lo incrinavano fino a giungere alla risoluzione formalizzata il 20/04/23.

Da una parte la *Parte_1* chiedeva interventi ritenuti oggetto del contratto di noleggio, dall'altra la noleggiante contestava tutte le richieste relative a lavorazioni non incluse nel capitolato disposto dal Comune di Anzio. Deduceva inoltre che la mancanza dei rapportini quotidiani ha caratterizzato il rapporto sin dall'inizio, ne è dimostrazione inequivocabile la regolare fatturazione ed i relativi pagamenti effettuati sino a Febbraio 2023

Potendo quindi considerarsi contraria alla buone fede la contestazione.

Inoltre, dovendosi ritenere le prestazioni contrattuali continuate e periodiche, l'eventuale intercorsa risoluzione dovrebbe ritenersi non retroattiva rimanendo la giustificazione delle prestazioni effettuate sino ad Aprile 2023.

In sede di memorie integrative, *Parte_1* nel ribadire quanto già

dedotto con l'opposizione, controdeduceva che in data 4.7.2022, interveniva tra le parti una modifica del contratto di sub affidamento mediante il quale i contraenti modificavano ed integravano espressamente le pattuizioni del precedente contratto di sub affidamento dell'11.4.2022 trasformando il noleggio da freddo a caldo.

Di contro parte opposta deduceva con le memorie integrative che in data 4.7.22, tra le medesime parti veniva concluso un altro e distinto contratto (rispetto quello dell'11.4.22) avente ad oggetto "taglio erba e potature, comprensivo di raccolta e trasporto dei residui di lavorazione in aree di pertinenza del CP_3

[...]".

Acquisita la documentazione e disposte le prove orali con assunzione di n. 4 testi all'udienza del 21.5.24, , la causa veniva assegnata in decisione in data 9.2.26.

In rito si osserva che l'invocato da parte opponente art. 10 della legge n. 192 del 1996 risulta abrogato a far tempo dal 10.12.2016 dal dlgs n. 219 del 2016, non potendo quindi regolare la fattispecie in esame (al di là dell'applicabilità della norma che impone una condizione di procedibilità per le controversie in materia distinta dal caso in esame di subfornitura).

Nel merito si osserva che, l'opposizione a decreto ingiuntivo non inverte l'onere probatorio che resta in capo al creditore parte opposta, attore in senso sostanziale la cui pretesa cristallizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo deve essere provata nel rispetto delle regole probatoria consacrate nella sentenza di cui alle S.U. n. 13533/2001, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento, la

risoluzione o il risarcimento deve provare la fonte del suo diritto (contratto o legge) e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'avversa pretesa.

Spetterà quindi alla **CP_1** la prova di aver concluso il contratto di noleggio ed eseguito le prestazioni di cui allega il mancato versamento del corrispettivo da parte della noleggiatrice **Parte_1**

Orbene, risulta documentale che tra le parti, in data 11.4.22, interveniva un contratto di noleggio avente ad oggetto macchine attrezzature e mezzi meccanici, come meglio descritti nel contratto in atti. Il costo convenuto ammontava ad euro 5000,00 oltre iva mensili, senza limiti di utilizzo e senza l'assistenza di personale del noleggiante (c.d. a freddo). Il pagamento, secondo la previsione dell'art. 9 del contratto sarebbe stato condizionato alla consegna da parte del noleggiante al noleggiatore dei rapportini di utilizzo giornaliero che **Parte_1** [...] avrebbe rilasciato di volta in volta ad **Controparte_1** per ogni giornata di noleggio.

Tale contratto di noleggio, si collocava nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto che **Parte_1** si era aggiudicata con il comune di Anzio per la cura del verde pubblico, e confidando nei mezzi noleggiati, per l'esecuzione delle prestazioni in favore dell'ente pubblico.

Le fatture non adempiute sono le n. 3 del 28/02/2023 dell'importo di €. 6.100,00; la fattura n.4 del 21/03/2023 dell'importo di €. 37.149,00; la fattura n. 7 del 29/03/2023 dell'importo di €. 6.100,00; la fattura n. 10 del 26/04/2023 dell'importo di €. 6.100,00; (per comodità saranno da ora indicate con i numeri 3,4,7,10) per un totale complessivo di €. 55.449,00.

Preliminarmente risulta infondata l'eccezione dell'opponente secondo cui tutte le prestazioni, anche qualora fossero state eseguite, non dovrebbero essere remunerate. Risulta provato dal teste *Testimone_1*, dipendente della *CP_1* [...] nei periodi di vigenza del contratto di noleggio, che al termine delle lavorazioni che lui effettuava quale dipendente di *CP_1* nell'interesse di [...] *Parte_1* alla guida dei veicoli messi a disposizione dall'opposta e noleggiati dall'opponente, non venivano mai sottoscritti libri, scritture, attestazioni o altro, al fine della certezza dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni a fine giornata.

Appare evidente quindi che le parti avevano inteso derogare tacitamente la parte del contratto su richiamata e disciplinante all'art. 9 i "rapportini" giornalieri.

Le fatture azionate in monitorio, attengono al noleggio ordinario dei mezzi per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023, oltre che interventi straordinari effettuati nel mese di marzo stesso anno, con apposita fatturazione a parte. Quindi le prime tre fatture ammontano al canone mensile 5000,00 più iva al 22%, la quarta ha un importo corrispondente alle specifiche e distinte attività poste in essere per interventi straordinari.

Parte opponente allega che tutte le attività di cui alle n. 4 fatture non sarebbero state poste in essere.

La fattura n. 3 del 28/02/2023 dell'importo di €. 6.100,00.

Quanto alla fattura n. 3 per il mese di febbraio 2023, dalla documentazione in atti di parte opposta si riscontra una mail del 6.3.23 (reiterata il 12.4.23) inviata da *Parte_1* ad *CP_1* con la quale la prima, nel contestare la fat-

tura emessa per il noleggio del mese di febbraio 2023, chiede un abbuono rispetto la somma totale di euro 1000,00 per alcune contestazioni circa l'effettiva messa a disposizione di tutti i macchinari richiesti. Tale dichiarazione ha indubbio valore confessorio nella parti in cui riconosce quantomeno la parziale esecuzione del contratto per il mese di febbraio 2023 nei limiti del valore di euro 4000,00 oltre iva sul canone complessivo mensile di euro 5000,00 oltre iva.

La fattura n.4 del 21/03/2023 dell'importo di €. 37.149,00.

Il teste *Testimone_1*, dipendente della *CP_1* nei periodi di vigenza del contratto di noleggio, ha dichiarato che le attività di cui alla fattura n. 4 del 21 Marzo 2023,(€. 37.149,00) sono state tutte poste in essere anche da lui stesso.

La fattura reca l'elencazione di n. 16 attività c.d. straordinarie, (da intendersi interventi non previamente determinati ma richiesti comunque dal comune di Anzio stazione appaltante che la flora *Pt_1* a sua volta ha chiesto eseguirsi alla *CP_1* .

Le dichiarazioni del teste *Testimone_2* responsabile dell'ufficio patrimonio e demanio presso il comune di Anzio, dal 2019, ed ad interim anche dell'ufficio ambiente dal 2020-2022 sono nel senso che, sicuramente le attività indicate ai numeri 7, da 10 al 13, 14, sono state effettivamente poste in essere da *CP_1* per riscontro diretto sui luoghi, mentre sebbene abbia confermato l'esecuzione anche delle altre opere indicate nella lista delle n. 16 attività, non è stato in grado di confermare se siano state effettivamente seguite da *CP_6* *L...*

Parte_4

Orbene, il contesto probatorio si arricchisce della missiva del 2.3.23 invia-

ta da CP_1 a Parte_1 con cui la prima, contesta la richiesta di invio di macchinari presso il sito di Villa Adele per la potatura di alberi di alto fusto, atteso che tali opere non risulterebbero “nel capitolato” (corrisponde alla voce n. 14 dell’elenco per un valore di euro 5000,00 oltre iva).

Ritiene il tribunale, alla luce delle evidenze probatorie per tale fattura, che possa riconoscersi l’esecuzione di tutte le attività indicate con la sola esclusione della n. 14, per un complessivo importo di euro 25450,00 oltre iva.

Il noleggio a caldo e non a freddo.

Inoltre, sia dalle dichiarazioni del teste Tes_1 che Persona_1, il giardiniere responsabile ad Anzio per Parte_1 che si era occupato dei lavori in appalto che la Parte_1 aveva vinto con il CP_3 di Anzio, risulta che effettivamente, sebbene il nolo fosse stato convenuto c.d. a freddo, le parti avevano provveduto all’esecuzione nelle forme del nolo a caldo.

(Per_1 ha dichiarato che prendeva le “ordinazioni dal comune di Anzio” e le trasmetteva ai dipendenti di Parte_1 o ai dipendenti di Euroverde, “Euroverde era destinatario di incarichi da effettuarsi con macchinari, opere più estese. Capitava anche ogni giorno di dare incarichi. Ricordo che Euroverde aveva due trattori ed un furgone con il braccio, Erano utilizzati operai di CP_1 [...]).

Le modalità di esecuzione del contratto.

Il teste Persona_1, (dipendente di Parte_1 e di base ad Anzio per l’esecuzione del contratto di appalto) descrive come in realtà avveniva l’esecuzione del contratto di noleggio a caldo tra le parti.

“Io prendevo le ordinazioni dal comune di Anzio e le trasmettevo ai dipendenti di *Parte_1* o ai dipendenti di Euroverde”.

“ Euroverde era destinatario di incarichi da effettuarsi con macchinari, opere più estese. Capitava anche ogni giorno di dare incarichi”. Quindi di volta in volta, a seconda delle necessità si incaricavano i dipendenti dell’una o dell'altra società a recarsi su un determinato luogo per specifici adempimenti”.

A volte, lo stesso teste dichiara di aver dato incarichi straordinari alla *CP_1* [...] che li ha eseguiti. Straordinari nel senso che le opere ed i luoghi ove effettuare le prestazioni non corrispondevano ai luoghi del contratto di manutenzione del verde concluso tra *Parte_1* ed il *Controparte_3* .

Quindi, *CP_1* non si limitava a “mettere a disposizione” i macchinari, ma si faceva carico delle direttive direttamente o indirettamente ricevute per conto di *Parte_1* e si recava di volta in volta sui luoghi con i macchinari per le opere necessarie.

La fattura n. 7 del 29/03/2023 dell’importo di €. 6.100,00 e la fattura n. 10 del 26/04/2023 dell’importo di €. 6.100,00;

In ordine allo svolgimento dei lavori eseguiti con i mezzi offerti a noleggio a caldo dalla parte opposta, si rileva che manca un adeguato supporto probatorio a sostegno della fondatezza del credito consacrato nelle fatture dei mesi di marzo ed aprile 2023.

Non rilevanti sono le dichiarazioni del teste, *Persona_1* nel confermare che Euro Verde s.r.l. s. portava quindi ad esecuzione le opere del contratto, egli indica che, “nell’ultimo periodo del rapporto diedi incarichi ad Euroverde ma non furono realizzati. Mi veniva detto che non avrebbero effettuato

l'incarico. Non ricordo in modo preciso in quali luoghi non venne realizzata l'attività. Mi ricordo che qualche volta taluni extra contratto sono stati chiesti ad Euroverde, tipo la trinciatura della palestra comunale, credo sul litorale ardeatina".

L'insufficiente profilo probatorio si arricchisce per la fattura dell'aprile 2023 per quanto segue.

In atti vi sono le dichiarazioni del legale dell'opposta che con missiva del 7.6.23, inoltrata alla *Parte_1* per contestare la comunicazione del 20.4.23 di risoluzione per inadempimento contenente tra l'altro la contestazione di non essersi presentata sui luoghi di lavoro, venendo meno agli impegni contrattualmente assunti, precisa che "la mi assistita riferisce di non aver ricevuto alcuna indicazione che le consentisse di adempiervi", ed ancora, "non sono mai stati comunicati il luogo e la data di adempimento del servizio", "dichiara la propria disponibilità ad adempiere le prestazioni relative ai mesi di aprile e maggio 2023".

Per quanto valore meramente indiziario possa attribuirsi alle dichiarazioni del legale dell'opposta, tali dichiarazioni unitamente ad un quadro probatorio insufficiente a dimostrare l'adempimento contrattuale dell'opposta, contribuiscono a far ritenere al tribunale invero, che le prestazioni – per quel che rileva nel presente giudizio – del mese di aprile 2023, non siano state proprio poste in essere.

Irrilevanti in ordine alla prova delle prestazioni di cui alle fatture n. 7 e 10, sono le ulteriori dichiarazioni del teste *Testimone_3*, direttore di esecuzione del contratto per il comune di Anzio, intercorso con *Parte_1* che,

sebbene abbia dichiarato :” Ricordo che nel 2023, c’era criticità sull’esecuzione di ordini di servizio, sapevo di alcune frizioni tra le due società ma non so di preciso, poi i lavori venivano comunque eseguiti”, non è in grado di precisare se le opere fossero poi poste in essere dalla *Controparte_1*

Sul punto, *Parte_1* dichiara di aver eseguito essa stessa le opere che avrebbe poi dovuto realizzare *CP_1*

Il mancato rinnovo e la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Per_2 con mail del febbraio 2023 *Parte_1* comunicava che non intendeva rinnovare il contratto originariamente concluso in data 11.4.22 confermando la scadenza originaria del 30.4.23, seguiva poi in data 20.4.23 la comunicazione della risoluzione per inadempimento contrattuale richiesta da *Parte_1* nei confronti di *CP_1*

La risoluzione per inadempimento, sebbene abbia natura retroattiva, tale effetto si arresta di fronte le prestazioni continuative e periodiche alla luce della disposizione di cui all’art. 1458 c.c.

Ne consegue l’irrelevanza dell’intervenuta risoluzione ai fini del presente giudizio.

Il credito riscontrato per quanto detto ammonta ad euro 4000,00 oltre iva per la fattura n. 3 ed euro 25450,00 oltre iva per la fattura n. 4. Ovvero 29450,00 oltre iva al 22% ovvero 35929,00. A tale somma si applicheranno gli interessi legali di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Consegue che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, con compensazione al 30% delle spese di lite a causa della soccombenza parziale delle parti e restante a carico dell’opponente da liquidarsi in favore dell’opposta secondo i valori medi nello scaglione 26001,00 – 52000,00.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande del giudizio, così provvede:

- accoglie in parte l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 35.929,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite per euro 7616,00 oltre iva e cassa e spese generali;

Napoli 9.2.26

Il giudice

Diego Ragozini